



Rep. n. 71336 ----- Racc. n. 23631

**ATTO INTEGRATIVO DI VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI APS
(già E.T.S.)**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sei giugno duemilaventicinque in San Daniele del Friuli, alla Via A. Andreuzzi n. 8 nel mio studio

Dinanzi a me dott. Cosimo Cavallo, notaio in San Daniele del Friuli iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Udine e Tolmezzo

è presente

Vettorello Gianfranco nato a Donada (RO) il giorno 10 settembre 1960, domiciliato per la carica a Pagnacco (UD), via del Buret n. 13, che interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione di promozione sociale (non riconosciuta)

"APS Italian Longevity League - E.T.S." (in forma abbreviata "APS I.L.L. o APS ILL.") con sede in Pagnacco (UD) via del Buret n. 13/3, cod. fisc. 94148560306

iscritta nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e dell'art. 9 del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, con Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale RUNTS della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 2812/GRFVG in data 25 gennaio 2023.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale:

premesso che

- con verbale di assemblea straordinaria di APS da me ricevuto in data 29 aprile 2025 reg. a Udine il 13 maggio 2025 al n. 9642/S1T è stata deliberata la trasformazione della predetta Associazione in Fondazione di Partecipazione e precisamente nella fondazione **"Italian Longevity League Foundation - E.T.S."** - con sede in Pagnacco (UD) via del Buret n. 13 e cod. fisc. 94148560306 - con la precisazione che la predetta assemblea ha contestualmente nominato il comparente Vettorello Gianfranco Presidente del Consiglio Direttivo della fondazione risultante dalla trasformazione;
- in sede di istruttoria da parte dell'Uff. regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in relazione all'iscrizione della precitata delibera in data 29 aprile 2025 è emersa la richiesta di una modifica (di portata assolutamente marginale) allo statuto - e specificamente relativa al punto 3.2 dello stesso - già approvato dall'assemblea in data 29 aprile 2025;
- che con PEC del 20 maggio 2025 il RUNTS ha assegnato un termine (ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.M. 106/2020) di 30 giorni al fine di ottemperare alla richiesta di integrazione formulata ai fini dell'iscrizione;
- per ragioni di semplificazione nei rapporti con l'autorità competente e di agilità e snellezza operativa l'Associazione

Registrato a:
UDINE
il 10/06/2025
al N. 11754 S. 1T

"APS Italian Longevity League - E.T.S." con la predetta delibera dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2025 ha delegato il Presidente del Consiglio Direttivo (c.d. mandato di errata corrige) ad apportare alla delibera ed allo statuto già approvato dall'assemblea straordinaria del 29 aprile 2025 tutte le ulteriori modifiche, variazioni e/o integrazioni richieste dalla competente autorità ai fini dell'iscrizione al RUNTS;

- resta comunque esclusa dall'ambito della predetta delega qualsiasi facoltà di modifica di elementi essenziali dello statuto della fondazione risultante dalla trasformazione e/o di scelta discrezionale non legata ai limitati fini dell'iscrizione al RUNTS;

tanto premesso

che forma parte integrale e sostanziale del presente atto il Presidente del Consiglio Direttivo (in forza della predetta delega ricevuta dall'Assemblea Straordinaria in data 29 aprile 2025), dà atto di adeguare (in piena ottemperanza alla specifica richiesta di modifica dello statuto della fondazione di partecipazione proveniente dall'Uff. regionale del RUNTS) il testo dell'art. 3.2 dello statuto nel senso che segue (restando invece fermo ed immutato il resto nella versione già approvata in data 29 aprile 2025):

"Articolo 3) Scopo

3.2 La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale (elencate al successivo art. 4) in forma di azione volontaria.";

con la precisazione che nella formulazione finale dell'art. 3.2 risulta pertanto solo eliminata rispetto alla versione originaria la frase "...- di erogazione gratuita di beni o servizi".

La parte comparente mi consegna lo statuto sociale così come aggiornato.

Detto statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera

A) dispensandomi la parte comparente dal darne lettura

Si chiede per il presente atto l'esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5, del Decreto Legislativo 117/2017 (codice del Terzo Settore) in quanto trattasi di atto posto in essere da APS avente natura di E.T.S.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura al comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per tre pagine

Sottoscritto alle ore dodici e trentasei

F.to Vettorello Gianfranco Cosimo Cavallo Notaio

Allegato A) Atto Racc. n. 23631

STATUTO

Articolo 1) Costituzione, denominazione, e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione di partecipazione denominata **"Italian Longevity League Foundation - E.T.S."** (d'ora innanzi, la "Fondazione").

1.2 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Pagnacco (UD) alla via del Buret n. 13.

Il trasferimento della sede nell'ambito del comune (ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. cod. civ.) non comporta modifica statutaria (fermi gli obblighi in materia di pubblicità).

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1 La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo si ispira al fine di:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

3.2 La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale (elencate al successivo art. 4) in forma di azione volontaria.

Articolo 4) Oggetto

4.1 La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale, con particolare riferimento all'art. 5 co. I CTS lett. d), g), h), i), q), w):

- favorire e promuovere la ricerca e sviluppo nell'ambito della Longevità Attiva nonché promuovere e diffondere l'idea della Longevità Attiva;
- realizzare una "democratizzazione" della Longevità Attiva quale valore fondamentale per individui, governi e istituzioni in genere, promuovere l'accesso equo a strategie e tecnologie che favoriscano una vita lunga e sana (sulla base di evidenze

scientifiche e innovazioni tecnologiche) e quindi consentire un accesso alla longevità stessa tendenzialmente aperto a tutti;

- ispirare il cambiamento e l'applicazione clinica di programmi creati da un network culturale e scientifico dedicato alla ricerca e all'educazione nel campo della Longevità Attiva;

- ridurre, operando secondo percorsi e criteri scientifici, il divario tra la durata della vita (lifespan) e la durata della vita in salute (healthspan), in modo da far sì che i cittadini possano rimanere fisicamente, mentalmente e finanziariamente sani, felici, attivi, forti, indipendenti e socialmente utili per il più lungo tempo possibile, promuovendo e diffondendo un aggiornato ed "evidence based" approccio alla Longevità Attiva;

- promuovere la salute fisica, mentale e finanziaria, consentendo alle persone di vivere una vita sana, attiva, creativa e indipendente sino a tarda età in modo da contribuire ad un impatto positivo su scala globale;

- favorire la costituzione di una lega italiana delle società scientifiche e degli opinion leaders mondiali che si occupano di Longevità Attiva, contribuendo alla sostenibilità ed efficienza del complessivo sistema sanitario, sociale e del welfare;

- promuovere e armonizzare l'attività di medici, ricercatori e di altre figure professionali attive nell'ambito della Longevità Attiva e offrire loro appropriati e qualificati percorsi di aggiornamento, anche relativamente alla pratica ambulatoriale, tutelando e difendendo i diritti del malato con l'offerta di medici esperti e qualificati;

- contribuire a definire e migliorare le varie tecniche terapeutiche ospedaliere e/o ambulatoriali connesse al prolungamento della healthspan;

- favorire la creazione di sinergie e collaborare attivamente con le Università, centri di ricerca, poli scientifici e tecnologici, reti formative e centri riconosciuti nel predetto ambito di attività (in particolare per sviluppare programmi educativi e formativi di alta qualità);

- creare modelli innovativi per la medicina della longevità, promuovere protocolli scientifici, tecnologie all'avanguardia e soluzioni scalabili per la prevenzione e l'ottimizzazione della salute, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone;

- favorire e promuovere l'ideale di una formazione avanzata nel campo della longevità e comunque di una formazione pluridisciplinare idonea a realizzare i principi della Longevità Attiva (esemplificativamente a favore di medici, architetti, ingegneri e infermieri).

4.2 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale:

- organizzare convegni, incontri, corsi, percorsi formativi, laboratori e workshop (aperti anche a tutti gli stakeholders della Fondazione stessa);
- organizzare, partecipare e sostenere in ogni modo progetti, pubblici e privati, finalizzati allo sviluppo e alla promozione delle tematiche e degli scopi sociali;
- organizzare iniziative volte a incentivare e favorire la realizzazione del network tra persone e strutture, sanitarie e non, che già svolgono attività sul tema e presenti sul territorio (ad es. scuole, scuole alberghiere, facoltà di scienze motorie e medicina, società scientifiche, aziende sanitarie locali, farmacie, insegnanti, professori, medici di base, specialisti, volontari delle associazioni di volontariato);
- favorire lo sviluppo di attività incentrate sull'ideazione di prodotti, ricerche e servizi "Made in Italy" (food, tecnologie, ausili, ...) connessi al benessere, alla longevità e all'invecchiamento attivo e in salute (active and healthy aging)
- selezionare e sostenere, anche economicamente, progetti collettivi e/o singoli studenti/ricercatori/professionisti che necessitino, e meritino, un aiuto nel proprio percorso di studio e ricerca;
- promuovere, anche con la previsione di borse di studio e l'erogazione di contributi o premi, quelle attività scientifiche che apportano nuove e importanti nozioni nel campo della Longevità Attiva e le ricerche di base;
- promuovere progetti nazionali e internazionali, mirati non solo alla realizzazione del wellbeing, ma anche alla riduzione della spesa attuale nel campo della Longevità Attiva, attraverso processi di continuous care maggiormente efficienti;
- favorire la ricerca nel campo della Longevità Attiva e in salute, per capirne meglio i meccanismi biologici, e per migliorare continuamente i sistemi di diagnosi e le terapie che promuovono salute e longevità, e prevengono l'accumulo di danno metabolico e molecolare che porta allo sviluppo di molteplici patologie croniche associate all'invecchiamento e alla disabilità; la Fondazione si propone tassativamente la pubblicazione e l'aggiornamento costante del materiale relativo alla propria attività scientifica, attraverso il proprio sito web;
- rafforzare il sistema SANITARIO/WELFARE attuale, in un'ottica di prevenzione primaria, suggerendo percorsi formativi quali scuole, master e corsi annuali, volti alla prevenzione e alla riduzione delle patologie croniche associate all'invecchiamento;
- favorire un network per il wellbeing dell'uomo, come previsto dal WHO (World Health Organization), in cui la condizione umana di benessere non equivalga semplicemente allo star bene in salute, ma garantisca anche i mezzi fisici, psicologici e mentali per praticare le cd. attività discrezionali e culturali; tale obiettivo potrà essere perseguito facilitando la for-

mazione di nuove figure professionali con conoscenze specialistiche in ambito benessere/longevità (es. cuochi, dietologi, specialisti in educazione motoria, medici, psicologi, biologi ed operatori sanitari, assicurazioni, società di previdenza medica, banche etc.) in grado di essere impiegate nel settore pubblico e privato, o in grado di creare nuove attività produttive;

- favorire la Collaborazione con e tra soggetti operanti in settori diversi (a titolo esemplificativo e non esaustivo nei settori medico, infermieristico, alimentare, del fitness, farmaceutico, biotecnologico, del wellness e del turismo, previdenziale, assicurativo e finanziario) per ideare strategie, prodotti e servizi innovativi che possano promuovere salute, benessere e longevità, e che tengano in considerazione l'evoluzione delle esigenze sia dei giovani sia degli anziani;

- svolgere attività di consulenza, formazione, supporto scientifico e tecnico, ricerca e sviluppo a favore di enti, società o soggetti terzi, inclusi soggetti con i quali la Fondazione intrattiene rapporti di collaborazione o partenariato strategico (ad es. Tecnopolis, parco scientifico di Bari etc.), purchè tali attività siano strumentali e funzionali al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione;

- organizzare raccolte fondi finalizzate al perseguimento degli scopi della Fondazione;

- sviluppare e creare progetti multimediali quali, ad esempio, Siti web, Applicazioni e Contenuti audio e video;

- creare e gestire account e pagine sui c.d. social network;

- gestire attività editoriali;

- svolgere ogni altra attività anche sopra non specificamente menzionata ma comunque connessa per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto accessori e integrative delle stesse, in modo che tali attività possano contribuire a completare o rendere maggiormente fruibili le attività istituzionali.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

5.2 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità della Fondazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5.3 La Fondazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

5.4 La Fondazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5.5 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 6) Durata

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 7) Definizione di Partecipante

7.1 Sono "Partecipanti" alla Fondazione (al singolare, il "Partecipante") i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione e i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

Possono essere attribuite ai partecipanti, a titolo onorifico o operativo, qualifiche funzionali al perseguimento delle finalità statutarie, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - "Fondatore", "Ambasciatore", "Coordinatore" e "Advisor Scientifico" con la precisazione che non si verifica (a seguito dell'attribuzione dei predetti titoli) la creazione di una categoria diversa di Partecipanti.

Tali titoli non conferiscono alcuno specifico diritto patrimoniale, né alcuna quota di partecipazione, e possono essere regolati da appositi atti interni approvati dal Consiglio di Direttivo.

7.2 La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Articolo 8) Pluralità dei Partecipanti

8.1 La Fondazione presuppone la pluralità dei Partecipanti e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità dei Partecipanti è da considerare come una fattispecie di scioglimento della Fondazione.

Articolo 9) Diritti e obblighi dei Partecipanti

9.1 I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione dei Partecipanti

10.1 L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi la "Domanda").

La Fondazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da

- soggetti che svolgano o abbiano svolto, direttamente o indi-

rettamente, attività incompatibili o comunque potenzialmente pregiudizievoli rispetto agli scopi, alla reputazione o agli interessi della Fondazione;

- soggetti che perseguano finalità contrastanti o incompatibili con quelle della Fondazione;
- soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico o l'economia pubblica;
- soggetti che abbiano avuto comportamenti lesivi dell'immagine o della reputazione della Fondazione o dei suoi fondatori;
- soggetti che abbiano conflitti di interesse con le attività o i partner strategici della Fondazione;
- soggetti che presentino documentazione incompleta, falsa o non coerente con le richieste del Regolamento;
- soggetti che non accettino espressamente le finalità statutarie e il codice etico della Fondazione.

10.2 L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.3 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

10.4 In caso di diniego della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.5 In ogni caso di diniego della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'assemblea dei partecipanti, la quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.6 Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.7 Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 11) Recesso del Partecipante

11.1 Qualunque Partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Partecipante.

11.2 La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio recesso.

11.3 La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R o con posta elettronica certificata.

11.4 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

11.5 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo

al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione del Partecipante

12.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante (e quindi esemplificativamente del Partecipante che non esegua il versamento della "Quota Iniziale" e/o della "Quota Annuale" o che comunque non esegua la prestazione prevista dallo statuto o da delibere di organi della Fondazione) o per comportamento contrastante con gli scopi della Fondazione.

In caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può essere deliberata anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- assoggettamento a procedure concorsuali anche stragiudiziali.

12.2 Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

12.4 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.

12.5 La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Partecipante escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi all'assemblea dei partecipanti. Qualora sia proposta l'impugnazione all'assemblea dei partecipanti:

- a) l'assemblea predetta decide immediatamente se mantenere il Partecipante escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività della Fondazione fintanto che la decisione sull'impugnazione non sia adottata;
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Partecipante è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione della predetta assemblea;
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Partecipante si trovi.

12.6 Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclusione resta vincolato agli obblighi sorti prima del momento di

efficacia dell'esclusione; in particolare il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Partecipante a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13) Patrimonio iniziale

13.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore (quale risultante dalla relazione giurata di stima ex art. 2500 ter II co. cod. civ.) è di euro 44.938,88 (quarantaquattromilanovecentotrentotto virgola ottantotto)

Articolo 14) Entrate

14.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale (di ciascun partecipante), ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) gli apporti dei Partecipanti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1 L'assunzione della qualità di Partecipante è subordinata
* al previo versamento alla Fondazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Iniziale")

* o (in luogo del versamento di una somma di denaro) all'apporto a favore della Fondazione stessa di beni, di prestazioni di opera o di ogni elemento dell'attività suscettibile di valutazione economica (in base alle modalità stabilite dalla specifica delibera di ammissione).

15.2 Ogni Partecipante è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento alla Fondazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Annuale").

15.3 Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento relativo alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dalla Fondazione del Partecipante moroso.

Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile (in particolare in relazione alle previsioni dell'art. 8 co. 3 lett. e CTS), diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3 L'adesione alla Fondazione non comporta per i Partecipanti obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale (ai sensi dell'antecedente art. 15). È comunque facoltà del Partecipante di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante alla Fondazione, non è ripetibile dal Partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Partecipante dalla Fondazione.

17.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18) Incremento del patrimonio

18.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti dei Partecipanti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

19.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 20) Divieto di distribuzione

20.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Titolo IV – Sistema di governance

Articolo 21) Organi

21.1 Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea dei Partecipanti (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio di Indirizzo;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- g) il Comitato Scientifico.

21.2 L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I – Assemblea dei Partecipanti

Articolo 22) Principi generali

22.1 L'Assemblea è l'organo sovrano della Fondazione.

22.2 Ogni partecipante ha diritto di intervenire all'Assemblea.

22.3 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i Partecipanti.

22.4 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 23) Competenze dell'Assemblea

23.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

23.2 L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- b) nomina il Vice Presidente (a seguito della nomina del Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 27) e ne dispone la revoca;
- c) nomina l'Organo di Controllo (nonchè il Presidente) e ne dispone la revoca, determina l'eventuale compenso;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della

Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

g) delibera

* sul ricorso contro il diniego di ammissione ai sensi dell'antecedente art. 10

* nonché sull'impugnazione contro l'esclusione ai sensi dell'antecedente art. 12

h) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 24) Convocazione dell'Assemblea

24.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Partecipanti o da almeno 2/3 dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

24.2 L'Assemblea si svolge presso la sede della Fondazione o, comunque, in Italia.

24.3 La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

24.4 L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) ai Partecipanti, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro dei Partecipanti;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

24.5 L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Partecipanti, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 25) Presidenza dell'Assemblea

25.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Partecipante.

25.2 Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

25.3 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive

dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 26) Deliberazioni dell'Assemblea

26.1 L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei Partecipanti;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti che vi intervengano.

26.2 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi a meno di 24 ore di distanza dalla prima convocazione.

26.3 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Partecipanti che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti.

26.4 Ogni Partecipante ha diritto a un voto.

26.5 Ogni Partecipante può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Partecipante che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione. Il delegato non può ricevere più di due deleghe.

26.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti, in proprio o per delega.

26.7 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

26.8 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

26.9 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità trattamento dei Partecipanti. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria vengano indicati nell'avviso di convocazione e sua votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Articolo 26-bis) Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto (ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità con possibilità di integrare solo le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);
- b) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- c) nomina, in caso di scioglimento, il liquidatore (e/o i liquidatori) determinandone
 - * il numero (e, in caso di pluralità degli stessi, le regole di funzionamento del Collegio con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Fondazione)
 - * gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori;
- d) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico
- e) delibera l'approvazione degli accordi strategici rilevanti per la missione e lo sviluppo della Fondazione, inclusi quelli con enti scientifici, istituzioni, imprese e altri soggetti terzi, in coerenza con le finalità statutarie; gli accordi così approvati vincolano l'organo amministrativo all'attuazione operativa, salvo motivata impossibilità;
- f) esprime il parere vincolante di cui al successivo art. 32.4

Articolo 26-ter) Funzionamento del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (e quindi con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata) almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora; l'adunanza si svolge presso la sede della Fondazione o, comunque, in Italia. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni membro del Consiglio ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono tenersi anche

con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 32.8 del presente statuto.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Articolo 27) Competenze del Consiglio Direttivo

27.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

A Vettorello Gianfranco (peraltro presidente del Consiglio di Indirizzo) spettano

- * la nomina di tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Presidente

- * la revoca di tutti i membri del Consiglio Direttivo (salva l'operatività della c.d. "simul stabunt simul cadent" di cui al successivo art. 30).

27.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;

- b) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

- c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

- d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Partecipanti;

- f) deliberare in ordine all'esclusione dei Partecipanti;

- g) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione nell'ambito del medesimo Comune;

- h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

27.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 28) Composizione del Consiglio Direttivo

28.1 Il Consiglio Direttivo è composto, all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di quindici Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

28.2 I Consiglieri (ferma la nomina spettante al soggetto indicato all'anteriore art. 27) devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Partecipante ovvero che sono indicate da Partecipanti i quali non hanno la natura di persone fisiche.

28.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

28.4 Non può essere nominato (ferma la nomina spettante al soggetto indicato all'anteriore art. 27) alla carica di Consigliere chi non abbia le seguenti caratteristiche di:

- onorabilità, intesa come assenza di condanne penali o proce-

dimenti pendenti per reati dolosi, in particolare per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica o qualsiasi reato che comporti l'interdizione dai pubblici uffici;

- professionalità, intesa come comprovata esperienza plurennale in ambiti coerenti con le finalità statutarie della Fondazione, quali medicina, scienze della vita, ricerca, educazione, management sanitario, gestione di enti del terzo settore, o attività imprenditoriali e strategiche rilevanti per lo sviluppo dell'ente;

- indipendenza, intesa come assenza di conflitti di interesse attuali o potenziali con la Fondazione e con le sue attività, incluse relazioni economiche, familiari o professionali che possano compromettere la neutralità e l'imparzialità dell'incarico.

Articolo 29) Gratuità dell'incarico

29.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 30) Durata della carica

30.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

30.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua nomina (ai sensi dell'antecedente art. 27).

30.3 I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 31) Convocazione del Consiglio Direttivo

31.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

31.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare; l'adunanza si svolge presso la sede della Fondazione o, comunque, in Italia.

31.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno quattro giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

31.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 32) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

32.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

32.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

32.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

32.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; sono considerate deliberazioni di straordinaria amministrazione tutte quelle che:

- comportano un impegno economico o patrimoniale pari o superiore a euro 10.000 (diecimila/00);
- oppure riguardano atti di natura strategica, modifiche strutturali, stipula di convenzioni con durata superiore a 12 mesi, o l'adesione a programmi, reti o partnership esterne.

Tali deliberazioni possono essere assunte dal Consiglio Direttivo solo previo parere vincolante del Consiglio di Indirizzo, da esprimersi mediante apposita deliberazione; in assenza del predetto parere, la delibera del Consiglio Direttivo deve ritenersi inefficace.

32.5 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

32.6 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

32.7 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

32.8 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti pos-

sano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 33) Responsabilità dei Consiglieri

33.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 34) Presidente e Vice Presidente

34.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Indirizzo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

34.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

34.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

34.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 35) Composizione dell'Organo di Controllo

35.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Partecipanti all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali l'assemblea predetta attribuisce la carica di Presidente.

35.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

35.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione

legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

35.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

35.5 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 36) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

36.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di profes-

sore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 37) Durata in carica dell'Organo di Controllo

37.1 L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

37.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 38) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

38.1 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

38.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti, del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Indirizzo.

38.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

38.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

38.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

38.6 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

38.7 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro

del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

38.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

38.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

38.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

38.11 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

38.12 Le riunioni del Collegio dei Controllori possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'anteriore art. 32.8 del presente statuto.

38.13 All'Organo di Controllo (oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione) è riconosciuto un compenso annuale determinato dall'assemblea dei Partecipanti nei limiti indicati dall'art. 8 co. 3 CTS

Articolo 39) Esercizio della funzione di revisione legale

39.1 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 40) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

40.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 41) Comitato Scientifico

41.1 Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 40 (quaranta) nominati dal Consiglio di Indirizzo in base ai criteri di riconosciuta esperienza, competenza e autorevolezza scientifica e professionale negli ambiti inerenti alla Longevità Attiva. Ne possono far parte personalità provenienti da discipline mediche, biologiche, nutrizionali, genetiche, neuroscientifiche, psicologiche, motorie, ambientali, tecnologiche, economiche e sociali, nonché esperti di innovazione, salute pubblica e sostenibilità, purché abbiano un comprovato contributo professionale o scientifico nel settore della longevità.

Non è richiesto il possesso di una laurea in Medicina e Chirurgia, salvo per i ruoli che prevedano validazione clinica.

41.2 Il compito del Comitato Scientifico è la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e validati dalla comunità scientifica internazionale.

41.3 Il Comitato Scientifico è diretto da un Presidente, nominato da e tra i membri del Comitato stesso.

41.4 Il presidente cura e coordina le attività del Comitato.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 42) Esercizi

42.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 43) Bilancio d'esercizio

43.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 44) Bilancio sociale

44.1 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, o ne ricorrano i presupposti di legge (art. 14 co. 1 del CTS), il Consiglio di Indirizzo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea dei Partecipanti per la definitiva approvazione.

Articolo 45) Scritture contabili

45.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 46) Libri della Fondazione

46.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro dei Partecipanti;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee dei Partecipanti, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

46.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Partecipanti. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

46.3 Il Libro dei Partecipanti e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee dei Partecipanti sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Partecipante, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ogni membro del Consiglio di Indirizzo, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detto Libro e l'estrazione di copie da essi. I Partecipanti hanno il diritto di esaminare detto Libro.

46.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consi-

glio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. I Partecipanti hanno il diritto di esaminare detto Libro.

46.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Partecipanti e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 47) Devoluzione del patrimonio

47.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Indirizzo nella delibera di scioglimento.